



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 114	Del 26/03/2021
Località: Borgata di Torregrande: Via Colombo, Piazza della Torre, Via Stella Maris - sospensione circolazione stradale in occasione del transito dei partecipanti alla gara ciclistica denominata "Giro Ciclistico del territorio dei Giganti di Mont'è Prama".	Temporanea: in data 28 marzo 2021.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco 55 del 21 dicembre 2018, con il quale è stato assegnata al Dottor Luigi Mele la direzione del Settore Uffici in Staff del Sindaco comprendente il Corpo di Polizia Locale;

PRESO ATTO:

CHE in data 28.03.2021 è in programma una gara ciclistica, agonistica denominata "Giro Ciclistico del territorio dei Giganti di Mont'è Prama" inserita nel calendario Regionale FCI, Organizzata del Sig. Spanu Carlo Pietro, in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo Amatori Oristano A.S.D., con sede in Oristano, da svolgersi sulle strade statali, provinciali e comunali;

CHE il percorso della gara interessa anche strade di competenza del territorio del Comune di Oristano, Borgata Marina di Torregrande: Via Colombo, Piazza della Torre, Via Stella Maris, per proseguire verso la S.P. n.1 direzione Cabras;

RICHIAMATO il nulla osta di questo Comune, n. 14 del 11.03.2021 al transito nelle strade del territorio del Comune di Oristano dei partecipanti alla gara ciclistica, richiesto dalla Provincia di Oristano in data 09.03.2021 prot. n. 4679, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

VISTA la nota 2021/5666 di trasmissione dell'autorizzazione datata 25 marzo 2021, della Provincia di Oristano (ex Art. 9 CdS), acquisita in atti di questo Comune al n. 18346 del 25.03.2021;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire un regolare svolgimento della gara ciclistica suindicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni

RICHIAMATE le seguenti circolari del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- a) n. 300/A/871/20/116/1/ in data 31 gennaio 2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano con nota n. 0004186 del 03.02.2020;



COMUNE DI ORISTANO

- b) n. 300/A/4249/20/116/1/ in data 17 giugno 2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano con nota n. 0019977 del 17.06.2020;
- c) n. 300/A/6989/20/116/1/ in data 29.09.2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano con nota n. 0033484 dl 30.09.2020;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

PRESO ATTO che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, in deroga alla vigente regolamentazione comunale, **in data 28 marzo 2021**, in occasione della gara ciclistica agonistica denominata "Giro Ciclistico del territorio dei Giganti di Mont'è Prama" inserita nel calendario Regionale FCI, Organizzata del Sig. Spanu Carlo Pietro, in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo Amatori Oristano A.S.D., con sede in Oristano, **nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e imposte dalla segnaletica stradale:**

1. **Dalle ore 10:00 circa fino a cessate esigenze, nel seguente itinerario interessato alla gara ciclistica di competenza del Comune di Oristano: Borgata di Torregrande, Via Colombo, Piazza della Torre, Via Stella Maris e indicato nella carta planimetrica allegata all'autorizzazione per lo svolgimento della gara, l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in occasione del transito dei concorrenti partecipanti alla gara e della carovana ciclistica al seguito;**
2. **Durante** il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
 - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede);
 - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede);
 - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
 - d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
3. **Che** il traffico veicolare sia regolato, tramite apposita segnaletica stradale e deviato nelle strade adiacenti non interessate alla manifestazione a cura del personale incaricato dall'organizzazione della gara dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità come meglio specificato nelle prescrizioni;
4. **L'osservanza** di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (ex Art. 9 CdS) della Provincia di Oristano, datata 25.03.2021 e trasmessa con la nota 2021/5666, acquisita in atti di questo Comune al n. 18346 del 25.03.2021
5. **Ferma restando la necessità** di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;;



COMUNE DI ORISTANO

1. **E' data facoltà** all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. L'organizzazione della gara, Gruppo Sportivo Amatori Oristano A.S.D., con sede in Oristano, dovrà provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione al termine previsto della gara della segnaletica stradale temporanea;
2. L' Organizzazione della gara, Gruppo Sportivo Amatori Oristano A.S.D., con sede in Oristano, è tenuta ad adottare tutte le prescrizioni definite nell'autorizzazione (ex Art. 9 CdS) della Provincia di Oristano, datata 25.03.2021 e trasmessa con la nota 2021/5666, acquisita in atti di questo Comune al n. 18346 del 25.03.2021, sia per la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale, sia per il transito "in sicurezza" dei ciclisti in gara lungo il circuito. In particolare sia garantita, a mezzo di personale dell'organizzazione, in numero adeguato, dotato di abbigliamento idoneo per la visibilità stradale, munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle intersezioni stradali, nonché il controllo di eventuale presenza di pedoni sul percorso di gara e prevenire situazioni di pericolo ed intralcio avendo particolare riguardo alle uscite delle proprietà private sul percorso (portoni, varchi, accessi...) ed alle interferenze dei pedoni con i ciclisti in gara;
3. il presente atto è condizionato/subordinato al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie e in particolare al rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione per lo svolgimento della gara, nonché al rigoroso rispetto delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
4. Questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dallo svolgimento della gare ciclistica o comunque con le attività connesse alla gara stessa.

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa al gestore Servizio parcheggi a pagamento SIS;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2021

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**

L'Istruttore: Ignazio Sebis